REGOLAMENTO (CEE) N. 566/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1987

che autorizza il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi applicabili all'importazione dei panelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 243, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 243, paragrafo 4, lettera a), dell'atto di adesione la Repubblica portoghese, a sua richiesta, procede al ravvicinamento dei dazi doganali dei semi e frutti oleosi e dei loro prodotti derivati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2492/86 della Commissione [1] ha autorizzato il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi applicabili all'importazione di panelli fino al 31 dicembre 1986;

considerando che questa norma tende a facilitare l'approvigionamento di panelli all'industria portoghese d'alimenti per animali; che, da allora, i fattori che hanno giustificato questa disposizione rimangono validi e che il 29 gennaio 1987 la Repubblica portoghese ha chiesto, ai sensi del predetto articolo 243, il ravvicinamento parziale dei dazi doganali applicabili ai panelli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Repubblica portoghese è autorizzata a procedere alla sospensione parziale dei dazi applicabili all'importazione di panelli in provenienza tanto dai paesi terzi quanto dagli altri Stati membri e ad applicare il seguente dazio sino al 31 dicembre 1987:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio doganale
23.04	Panelli, sansa di olive e altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:	
	ex B. altri: Panelli	3 %

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 7.